



COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

Città Metropolitana di Catania

Via Garibaldi, 317 - Tel. 0957081975 - Fax 0957083260 - E-mail: segreteria@comunezafferanaetnea.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. *1335* del *20/08/2019*

OGGETTO: Regolamentazione della distribuzione volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario al fine di prevenire degrado ambientale

IL SINDACO

Premesso che la tutela ed il miglioramento del decoro urbano rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione;

che una migliore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, principalmente, l'abbandono di rifiuti di vario genere compresi volantini pubblicitari;

che l'Amministrazione comunale, in base alla normativa vigente, deve assumere l'obbligo e, più in generale, l'impegno di predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti;

CONSIDERATO

che nel nostro territorio è ormai consolidata la pratica diffusa della distribuzione di volantini pubblicitari e dispersione degli stessi sul fondo stradale, piazze e luoghi pubblici, con conseguente deturpamento e alterazione del decoro urbano;

che tale pratica comprende anche il deposito dei volantini in modo precario sugli infissi o all'ingresso delle abitazioni e la distribuzione sulle pubbliche strade sicché i fogli si disperdono inevitabilmente sulla pubblica via a causa delle avverse condizioni atmosferiche o perché i cittadini se ne liberano gettandoli sulla strada;

che la notevole quantità di volantini abbandonati nelle pubbliche vie determina degrado ambientale e notevole difficoltà per la Ditta per la esecuzione del servizio, oltre che costituire un evidente aggravio di costo di smaltimento;

Ritenuto necessario:

1. contenere il fenomeno del volantinaggio indiscriminato in tutto il territorio comunale;
2. adottare provvedimenti concreti per combattere un fenomeno certamente negativo per il territorio, ove lo stesso sia svolto in violazione dei principi di corretta igiene ambientale, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione;
3. perseguire, in modo rigoroso, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica;
4. intervenire per sanzionare gli atti e i comportamenti che generano di fatto le situazioni di degrado sopra descritte, vietando le forme di volantinaggio selvaggio e regolamentando attraverso precisi vincoli nei confronti dei soggetti che intendono porre in essere la pratica pubblicitaria della quale trattasi;
5. emettere ordinanza sindacale che disciplini il fenomeno;

Visti:



- il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 – CAPO 1 – Sanzioni Amministrative.
- l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 68;
- L'art.7 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- L'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- L'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008;

Per quanto sopra, ravvisata la necessità di disciplinare la materia,

ORDINA

1. il divieto di effettuare su tutto il territorio comunale pubblicità mediante il volantinaggio e/o affissione di manifesti su pali di pubblica illuminazione e della segnaletica stradale, su alberi o su mura o qualsiasi altra collocazione non autorizzati;
2. Il divieto di distribuire volantini, dépliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. Il divieto altresì di distribuire volantini ai passanti sulle pubbliche vie, ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di intersezioni stradali, incroci.
4. Il divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni-sconto, biglietti omaggio e materiale similare;

ORDINA ALTRESI

- la distribuzione di dépliant commerciali “porta a porta” esclusivamente quale deposito degli stessi nelle cassette della posta dei residenti e/o condominiali; la distribuzione potrà avvenire solamente ove queste ultime siano chiuse da ogni lato, idonee a contenere per dimensione e quantità detti materiali, i dépliant commerciali non devono fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse.
- Il volantinaggio potrà essere effettuato solo nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.
- Il volantinaggio potrà essere effettuato solo previo pagamento dell'imposta comunale di pubblicità.
- Per effettuare il volantinaggio sarà necessario esibire la ricevuta di pagamento dell'imposta comunale di pubblicità al Comando di PM e segnalare allo stesso Comando, almeno 3 giorni prima, la data del giorno di volantinaggio e l'itinerario nella distribuzione.

In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative, ecc, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche solo ai cittadini che si dimostrino interessati.

AVVISA


- che chiunque non ottemperi alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo:
 - per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari in qualità di trasgressore: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro)



- cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.
- per le aziende commissionanti e commissionarie in qualità di obbligate: sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - che sono tenuti all'osservanza della presente ordinanza, con conseguente responsabilità in caso di violazione, sia le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantaggio per promuovere i loro prodotti, sia le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della distribuzione.
 - i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica della violazione; la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere prodotta al Comando di P.M.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sull'Albo Pretorio *on line* del Comune e sul sito web istituzionale dell'Ente e venga revocata qualsiasi altra ordinanza emessa precedentemente relativa allo stesso oggetto.



Il Sindaco

Avv. Salvatore Russo